



Proposta di legge n.82/11[^]
di iniziativa del Consigliere regionale A. De Caprio recante:
**“Modifica alla legge regionale 20 dicembre
2012, n. 66 (Istituzione dell’Azienda regionale
per lo sviluppo dell’agricoltura e disposizioni
in materia di sviluppo dell’agricoltura).”**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 è stata istituita l'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura Calabrese – (ARSAC), quale ente strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria, con funzioni di programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di agricoltura.

L'articolo 5 della l.r. n.66/2012, in particolare, ha previsto l'istituzione di un Comitato Tecnico di Indirizzo (CTI), nominato con deliberazione della Giunta regionale, con il compito di supportare la definizione delle linee generali di indirizzo strategico dell'azienda, di vigilare sulla loro attuazione e verificarne il conseguimento. Il CTI è composto da cinque membri esperti della materia, di cui tre individuati dalla Giunta regionale e due designati in rappresentanza delle quattro organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e da queste scelti tra soggetti di comprovata esperienza.

Il suddetto Comitato è stato nominato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 241 del 4 luglio 2013 ma, in effetti, non si è mai insediato e, quindi, non ha svolto nessuna delle attività di competenza.

Recentemente l'ANAC, in seguito alla domanda che era stata avanzata per l'iscrizione dell'Agenzia nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici, ha preannunciato il rigetto della domanda per la presenza di detto Comitato composto anche da soggetti privati e, dunque, per carenza del requisito fondamentale dell'in house providing.

Stante l'esigenza che l'Azienda possa qualificarsi come amministrazione aggiudicatrice e in considerazione che il Comitato non ha mai svolto alcuna attività per cui è da considerarsi non necessario, con la presente proposta di legge se ne propone l'eliminazione con l'abrogazione della norma (art.5), che ne ha previsto l'istituzione, analogamente a quanto già fatto con riferimento alla L.R. n. 25 del 15.05.2013 di istituzione dell'Azienda forestale regionale "Calabria Verde", con l'abrogazione dell'art. 6 (Comitato Tecnico d'indirizzo), disposta con l'art. 28, comma 1, della L.R. n. 43/2016.

L'art. 1 prevede l'abrogazione dell'art. 5 della l.r. n.66/2012;

L'art.2 prevede la clausola di invarianza finanziaria;

L'art.3 prevede la clausola d'urgenza

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La proposta legislativa non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione, atteso che è da ritenersi esclusivamente di natura ordinamentale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della Legge: **Modifica alla legge regionale 20 dicembre 2012, n.66 recante "Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura".**

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " Annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art.1	L'articolo 1 ha natura ordinamentale in quanto prevede l'abrogazione dell'art. 5 l.r. 20 dicembre 2012, n.66			0
Art.2	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale			0
Art.3	Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC			0

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Tab.2 Copertura finanziaria:

La Tabella 2 è utilizzata per indicare il programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

Programma/capitolo	Anno 2021	Anno 2022
//	//	//
Totale	//	//

Proposta di legge recante: "Modifica alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura)."

Art.1

(Abrogazione dell'articolo 5 della l.r. 66/2012)

1. L'articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura) è abrogato.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Pubblicazione e dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.